



NOVITA' SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO IL DECRETO DI AGOSTO

Di seguito sintetizziamo le novità sugli ammortizzatori sociali dopo il **D.L.104/2020** (*Decreto di Agosto*) e il **Messaggio INPS n. 3131/2020**

<p>1. DURATA MASSIMA DEI NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA</p>	<ul style="list-style-type: none">- Le Aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario FIS<ul style="list-style-type: none">• per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020,• incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo;- la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive;- viene rideterminato quindi il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (9 settimane senza versamento del contributo addizionale + 9 settimane con eventuale contributo addizionale legato al fatturato riferito al primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019), AZZERANDO IL CONTEGGIO DI QUELLE RICHIESTE E AUTORIZZATE PER I PERIODI FINO AL 12 LUGLIO 2020, ai sensi della precedente disciplina (D.L.18/2020; D.L. 34/2020).
<p>2. COLLEGAMENTO CON I TRATTAMENTI RICHIESTI AI SENSI DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA</p>	<ul style="list-style-type: none">- VI È LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AI NUOVI TRATTAMENTI INDIPENDENTEMENTE DAL PRECEDENTE RICORSO E DALL'EFFETTIVO UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI COVID-19 NEL PRIMO SEMESTRE 2020: quindi non è necessario aver usufruito di tutte le 18 settimane previste dalla vecchia disciplina;- I PERIODI DI INTEGRAZIONE GIÀ RICHIESTI E AUTORIZZATI AI SENSI DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI, CHE SI COLLOCANO, ANCHE PARZIALMENTE, IN PERIODI SUCCESSIVI AL 12 LUGLIO 2020, SONO AUTOMATICAMENTE IMPUTATI ALLE PRIME NOVE SETTIMANE DEL NUOVO PERIODO DI TRATTAMENTI: quindi il residuo non goduto delle prime 18 settimane previste dalla previgente disciplina di fatto viene perso. L'Inps fa presente quindi che la data del 12 luglio è da intendersi fondamentale per i trattamenti legati al contesto Covid-19, in quanto si azzerano ogni precedente contatore e - a decorrere dal 13 luglio - valgono solo le nuove 18 settimane previste dal D.L. n. 104/2020: i periodi già autorizzati in base alla precedente normativa (D.L.18/2020; D.L. 34/2020), che si collocano, anche parzialmente, a partire dal 13 luglio, vanno a scalare automaticamente il primo blocco di 9 settimane (quelle sicuramente gratuite).

<p>3. NECESSITA' DI DUE DOMANDE DISTINTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sono necessarie due domande distinte per chiedere l'intervento di sostegno al reddito (per le prime 9 settimane <u>una domanda</u>, per le seconde 9 settimane <u>un'altra domanda</u> con l'autocertificazione del fatturato aziendale); - infatti mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato dell'azienda (<i>raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019</i>).
<p>4. EVENTUALE CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELLE ULTIME NOVE SETTIMANE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il raffronto del fatturato può far sorgere in capo all'Azienda l'obbligo del versamento di un contributo addizionale - <i>da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa</i> – determinato secondo le <u>misure</u> che seguono: <ul style="list-style-type: none"> • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019; • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019; • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.
<p>5. AUTOCERTIFICAZIONE FATTURATO PER LE ULTIME NOVE SETTIMANE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per richiedere l'ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato; - in mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18%; - la verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all'atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall'Istituto e dall'Agenzia delle Entrate.
<p>6. CAUSALE PER LE DUE DISTINTE DOMANDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale "COVID-19 nazionale" già in essere; - per quanto attiene alle ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, con successivo messaggio l'INPS fornirà le istruzioni operative per l'invio delle domande; <p>QUALORA I DATORI DI LAVORO, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA PRECEDENTE DISCIPLINA, ABBIANO GIÀ CHIESTO E OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE PER PERIODI CHE SI COLLOCANO SUCCESSIVAMENTE AL 13 LUGLIO 2020, LA RICHIESTA DELLE PRIME NOVE SETTIMANE DELLA NUOVA DISCIPLINA DOVRÀ TENERE CONTO DI TALI AUTORIZZAZIONI AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLE PRIME 9 SETTIMANE.</p>

<p>7. TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>In fase di prima applicazione:</u> per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 1° luglio 2020, la scadenza viene differita al 30 settembre 2020. In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, la trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti è differita al 30 settembre 2020. NB) i termini decadenziali di invio delle domande e di trasmissione dei dati necessari (SR41) per il pagamento o per il saldo degli stessi in scadenza entro il 31 luglio 2020 (casce di giugno), sono differiti al 31 agosto 2020; - <u>a regime:</u> le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari (SR41) per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
<p>8. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In via eccezionale (serve autorizzazione Commissione Europea), al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che <ul style="list-style-type: none"> a) <i>non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale (18 settimane del p.1) e</i> b) <i>abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale</i> <p>ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ESONERO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO ANCHE AI DATORI DI LAVORO CHE HANNO RICHiesto PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020 (precedente disciplina), COLLOCATI, ANCHE PARZIALMENTE, IN PERIODI SUCCESSIVI AL 12 LUGLIO 2020.